

**DELIBERAZIONE 7 FEBBRAIO 2013  
45/2013/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  
TARIFE E QUALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI GAS NATURALE PER IL PERIODO  
DI REGOLAZIONE 2014-2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 7 febbraio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971 n. 1083, recante norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09 ed il relativo Allegato A (di seguito: RQTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09) ed i relativi allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 156/11;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 300/2012/I/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A ed il relativo allegato A (di seguito: Piano strategico 2012-2014);

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00 prevede, tra l’altro, che l’Autorità determini le tariffe per il trasporto e il dispacciamento in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- con la deliberazione ARG/gas 184/09, l’Autorità:
  - a. ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il terzo periodo di regolazione, compreso tra l’1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013;
  - b. ha definito l’assetto generale del servizio di misura del trasporto del gas naturale, prevedendo contestualmente un regime tariffario transitorio per la remunerazione di detto servizio.
- l’Autorità, con il Piano strategico per il triennio 2012-2014, ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione tariffaria del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale da includere nel nuovo periodo regolatorio, tra i quali:
  - a. introdurre meccanismi di incentivazione alla realizzazione dei nuovi investimenti di tipo selettivo, al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti strategici per il sistema del gas naturale;
  - b. introdurre forme di regolazione incentivante finalizzate ad aumentare l’efficienza del processo di investimento, anche basate sul riconoscimento di costi standard per la realizzazione di nuovi investimenti;
- il decreto legislativo 93/11 prevede che i gestori della rete di trasporto elaborino un piano decennale di sviluppo e che il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Autorità valutino, ciascuno secondo le proprie competenze, la coerenza di detto piano con la strategia energetica nazionale;
- l’attuale meccanismo di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna presenta elementi di rigidità che possono rallentare lo sviluppo di un mercato pienamente concorrenziale nel settore del gas naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il 31 dicembre 2013 si conclude il periodo di vigenza del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale;
- la regolazione della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale nel periodo di regolazione 2010 – 2013 (RQTG) disciplina:

- a. la sicurezza del servizio di trasporto, con particolare riferimento ad indicatori ed obblighi di servizio di sicurezza ed alle emergenze di servizio;
- b. la continuità del servizio di trasporto, con particolare riferimento ad indicatori ed obblighi di servizio di continuità;
- c. obblighi di servizio, standard generali e specifici relativi alla qualità commerciale del servizio di trasporto;
- con il Piano strategico per il triennio 2012-2014, l’Autorità ha, inoltre, individuato alcuni obiettivi finalizzati anche al miglioramento della qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale, tra i quali:
  - a. sviluppare la crescita degli standard di sicurezza;
  - b. promuovere l’innovazione tecnologica per la sicurezza.
- sono disponibili i dati di qualità del servizio di trasporto riferiti agli anni 2010 e 2011 acquisiti ai sensi della RQTG;
- nel corso del vigente periodo di regolazione sono state approvate modifiche ai codici di rete di alcune imprese di trasporto, volte a recepire, fra l’altro, quanto previsto nella RQTG.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
- sia opportuno prevedere che le disposizioni in materia di qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale siano definite in coerenza con le tariffe e i corrispettivi per l’accesso e l’erogazione del servizio;
- nell’ambito del procedimento sia, inoltre, necessario valutare le modalità per:
  - a. introdurre principi di maggiore selettività rispetto al terzo periodo di regolazione nell’incentivazione dei nuovi investimenti, al fine di focalizzare gli incentivi sulle infrastrutture strategiche per il sistema del gas naturale;
  - b. introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori ad incrementare, rispetto al terzo periodo di regolazione, la propria efficienza e a garantire l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative nella realizzazione di nuovi investimenti;
  - c. introdurre meccanismi per assicurare la compartecipazione delle imprese di trasporto al rischio derivante dal mancato utilizzo delle nuove infrastrutture;
  - d. assicurare la coerenza dei criteri di regolazione tariffaria con la disciplina in fase di evoluzione in materia di determinazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;
  - e. avviare lo sviluppo di strumenti di incentivazione al miglioramento del servizio erogato basati sulla rilevazione e misura degli *output*;
  - f. semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale, promuovendo ulteriormente l’efficienza nell’esecuzione delle prestazioni richieste dagli utenti;
- sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna al fine di promuovere la concorrenza nel settore del gas naturale

## DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017;
2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
3. di rendere disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto per il periodo di regolazione 2014-2017;
4. di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al precedente punto 1, in materia di tariffe e qualità del servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale dell'opportunità di:
  - a. introdurre principi di maggiore selettività nell'incentivazione dei nuovi investimenti rispetto al terzo periodo di regolazione;
  - b. introdurre meccanismi di regolazione che inducano gli operatori ad incrementare, rispetto al terzo periodo di regolazione, la propria efficienza e a garantire l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative nella realizzazione di nuovi investimenti;
  - c. introdurre meccanismi per assicurare la compartecipazione delle imprese di trasporto al rischio derivante dal mancato utilizzo delle nuove infrastrutture;
  - d. assicurare la coerenza dei criteri di regolazione tariffaria con la disciplina in fase di evoluzione in materia di determinazione dei criteri tecnico-economici di allacciamento alle reti di trasporto;
  - e. avviare lo sviluppo di strumenti di incentivazione al miglioramento del servizio erogato basati sulla rilevazione e misura degli *output*;
  - f. semplificare la regolazione della qualità commerciale del servizio di trasporto del gas naturale.
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, d'intesa con la Direzione Mercati, per i seguiti di competenza di cui al punto 1;
6. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifica dei criteri di conferimento della capacità di trasporto nei punti di riconsegna;
7. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, d'intesa con la Direzione Infrastrutture, per i seguiti di competenza di cui al punto 6;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*